

	Comune di Borgo Ticino		Consiglio Comunale (C.C.)	
	<i>codice Ente C_C816</i>		Nr.	Data
			54	28/12/2017
	OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2018			

Deliberazione di Consiglio Comunale

Originale

L'anno **2017** addì **28** del mese di **Dicembre** alle ore **20.30** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato, previa notifica al prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
Mete Silvia	Consigliere_Ass	AG
Crobu Michele	Consigliere	SI
Gallo Pasquale	Consigliere_Ass	SI
Zaccarella Anna Maria	Consigliere	SI
Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	SI
Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	AG
Caligiuri Andrea	Consigliere	SI
Forestieri Andrea	Consigliere	SI
Orlando Giovanni	Consigliere	SI
Pirola Roberta	Consigliere	SI
Zianni Beniamino	Consigliere	SI
Gerosa Mirko	Consigliere	SI

Partecipa il Segretario Comunale **Gugliotta Dr. Michele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Marchese Geom. Alessandro** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2018

SU relazione del Sindaco che riferisce sulla proposta deliberativa resa agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18.08.00, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e che detto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- che rispetto all'attuale differimento del termine di approvazione del bilancio al 28.0.2017 di cui al D.M. 29.11.2017, ed in attesa della prossima legge di stabilità 2018, questo Comune ha ritenuto comunque di provvedere quanto prima all'adozione degli atti propedeutici;
- che la necessità di detta convocazione deriva, tra l'altro dall'approvazione entro il 31 dicembre del bilancio 2018 - 2020, di cui l'approvazione delle aliquote IUC- TASI in oggetto è propedeutica giusto art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - (finanziaria 2007) che recita: *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02.05.2016 sono state approvate le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'annualità 2016, nella seguente misura:
 - a) **aliquota 2,5 per mille:**
 - per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
 - b) **aliquota 1 per mille:**
 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011
 - c) **aliquota 0 per mille:**
 - per tutti i fabbricati ed aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 10,60 per mille;

Considerato:

- che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:
 - a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
 - b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
 - c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di

immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:

- abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille.

Considerato:

- anche che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015 ovvero, in mancanza, stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2014 ovvero, in mancanza anche di quest'ultima, del 90%). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

Considerato:

- altresì, che il comma 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m.i.;

- inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

- altresì, che il comma 28 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

- anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.

Considerato:

- inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Osservato:

- altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc è stata assimilata alle abitazioni principali e, quindi, esclusa dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerate:

- altresì, le aliquote Imu per l'annualità d'imposta 2018, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 28.12.2017;

Atteso:

- che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune.

Atteso, altresì, che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi erogati dal Comune per l'anno 2018 sono i seguenti:

Servizi	Costi
Servizio illuminazione pubblica	€ 92.386,00=
Servizio manutenzione verde pubblico	€ 8.900,00=
Servizi di manutenzione strade	€ 77.750,00=
Gestione servizi beni demaniali e territoriali	€ 236.310,00=
Totale costi	€ 415.346,00=

Considerato:

- infine, che il comma 42 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017), attraverso la modifica del comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

- che tale sospensione risulta prevista ancora prorogata per l'anno 2018, esclusivamente per i tributi ed addizionali, con esclusione della TARI;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

CON votazione favorevole di n. 07 Consiglieri compreso il Sindaco, il voto contrario del Consigliere Gerosa Mirko e l'astensione dei Consiglieri Orlando Giovanni, Zianni Beniamino e Pirola Roberta, espressa in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) Di confermare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'anno d'imposta 2018 nelle seguenti misure:

d) **aliquota 2,5 per mille:**

- per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze;

e) **aliquota 1 per mille:**

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011

f) **aliquota 0 per mille:**

- per tutti i fabbricati ed aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 10,60 per mille;

2) Di demandare al Servizio finanziario la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 10 lett. e) della legge 28.12.2015 n. 208, entro il "*«termine perentorio del 14 ottobre*

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione favorevole di n. 07 Consiglieri compreso il Sindaco, il voto contrario del Consigliere Gerosa Mirko e l'astensione dei Consiglieri Orlando Giovanni, Zianni Beniamino e Pirola Roberta, espressa in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i..



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2017 / 55

Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2018**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/12/2017



Il Responsabile di Settore

Dott. Michele Gugliotta

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/12/2017



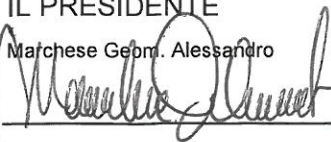
Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Michele Gugliotta

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

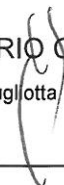
IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele



REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 10.01.2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 10.01.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/eseguibile il 23.12.2017

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 10.01.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

